

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

NOTIZIARIO FISCALE N°1

SOMMARIO

1. AUTOVETTURE E DETRAIBILITÀ IVA
2. STUDI DI SETTORE: NUOVI QUESTIONARI PER IL SETTORE DEI SERVIZI
3. DECRETO LEGGE COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2007
4. PROROGA DELLE NUOVE MODALITÀ DI RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA
5. VARIAZIONI DEL TASSO BCE E CONSEGUENZE FISCALI
6. INVIO TELEMATICO COMUNICAZIONE DICHIARAZIONI D'INTENTO RICEVUTE
7. TASSO SUGLI INTERESSI DI MORA SUI RITARDATI PAGAMENTI
8. REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE SOGGETTI AD IVA
9. LIMITI PER BILANCIO ABBREVIATO, CONSOLIDATO E COLLEGIO SINDACALE
10. AGENTI DI COMMERCIO E PERIODO DI COMPETENZA DELLE PROVVIGIONI
11. IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI E DELLE CESSIONI GRATUITE

AUTOVETTURE E DETRAIBILITÀ IVA

Con una storica sentenza della Corte di Giustizia della UE le regole sulla indetraibilità IVA sulle autovetture sono state censurate e il comportamento del fisco condannato.

La condanna si fonda sul fatto che sulla base delle norme comunitarie il regime di indetraibilità IVA poteva essere mantenuto solo per un periodo transitorio, ma le continue proroghe l'hanno di fatto trasformato in definitivo.

Le conseguenze della decisione UE sono di due tipi:

- In primo luogo con decorrenza dal **14 settembre 2006** non ci sono più vincoli alla detraibilità dell'IVA su l'acquisto, sulle rate leasing e sulle spese di impiego (manutenzioni, carburanti, lubrificanti ecc.) delle autovetture, si applica pertanto la regola generale vale a dire che la **detrazione IVA deve essere proporzionale alla percentuale di utilizzo** inerente ai fini aziendali o professionali.
Quindi l'IVA relativa all'autovettura utilizzata ad esempio totalmente per effettuare interventi tecnici presso la clientela è deducibile al 100% mentre l'IVA relativa all'auto utilizzata anche per fini personali sarà deducibile nella stessa proporzione dell'effettivo impiego aziendale o professionale. Quest'ultimo punto è pertanto quello più delicato e possibile fonte di controversie con il fisco su questo tema segnaliamo la probabile futura determinazione di percentuali forfetarie di detrazione, subordinate al benessere dell'Unione Europea.
- La seconda conseguenza della decisione UE consiste nella **possibilità di richiedere il rimborso** dell'imposta in parola riferita al periodo 1.1.2003 – 13.9.2006, questa possibilità è per ora solo teorica in quanto con l'emanazione del DL. n. 258 del 15 settembre 2006 il governo si è prontamente premunito introducendo una norma che blocca le richieste di rimborso rinviandole e subordinandole a apposita procedura.

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

La conversione in legge di detto decreto avvenuta in data 8.11.2006 ha stabilito che le richieste di rimborso possono essere effettuate solo in via telematica entro il aprile 2007 utilizzando un apposito modello che doveva essere approvato entro il 30 ottobre ma che al momento non è ancora disponibile.

Ritorniamo sulle definitive regole di rimborso quando sarà approvata la modulistica di richiesta del rimborso.

STUDI DI SETTORE: NUOVI QUESTIONARI PER IL SETTORE DEI SERVIZI

Con Provvedimento 6 ottobre 2006, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato i seguenti quattro questionari finalizzati all'evoluzione degli studi di settore appartenenti ai servizi:

- ESG41 codice attività: 74.13.0, relativo agli studi di mercato e sondaggi di opinione;
- ESG91 codici attività: 67.20.1, 67.20.2, 67.13.2 e 67.13.3, per gli agenti e broker assicurativi, i promotori finanziari, ecc.;
- ESG92 codice attività: 74.12.C), per i revisori contabili, periti consulenti in materia contabile e amministrativa; si osserva che tale questionario è riservato solo a coloro che svolgono l'attività in forma d'impresa, ossia le società di servizi e non deve pertanto essere compilato da chi svolge queste attività in forma professionale;
- ESG93 codice attività: 74.87.5, relativo al design del tessile, dell'abbigliamento, delle calzature, ecc.

I contribuenti, interessati dovranno trasmettere il questionario, debitamente compilato, all'Agenzia delle Entrate in via telematica entro il **15 dicembre 2006**.

DECRETO LEGGE COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2007

Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2006 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 262 del 29 settembre 2006 in vigore dal 3.10.2006.

Con questo provvedimento sono state introdotte in via d'urgenza delle disposizioni che di seguito riepiloghiamo brevemente.

Canoni leasing immobiliari

Parificando la locazione finanziaria all'acquisto, viene stabilita l'indeducibilità dei canoni leasing riferiti agli immobili, per la quota di valore riferita al terreno.

Auto Aziendali

Per parare il colpo della detraibilità IVA sancita dalla UE. viene ridotta la deducibilità ai fini del reddito dei costi riferiti alle autovetture, in particolare:

- sono indeducibili tutti i costi (ammortamento ecc.) riferiti alle auto aziendali non strumentali (sono considerate strumentali quelle auto senza le quali non è possibile esercitare l'attività es. quelle del noleggiatore).
- per i professionisti la deducibilità dei costi auto è ridotta dal 50% al 25%;
- per le auto aziendali date in uso ai dipendenti, la deducibilità è limitata all'importo che costituisce reddito per il dipendente (fringe-benefit) detto compenso in natura è determinato convenzionalmente in misura pari al 50% (era il 30%) del costo annuo del veicolo per una percorrenza media di 15.000 Km..

Successioni e Donazioni

Ritorna l'imposta sulle successioni e donazioni

Prestazioni professionali

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

Sono indeducibili i costi per prestazioni professionali effettuate da soggetti residenti nei paesi a fiscalità privilegiata meglio noti come paesi della Black list.

Scontrino Fiscale

Se a luglio si prevedeva l'eliminazione dell'obbligo di emissione dello scontrino fiscale, con un ripensamento del legislatore si prevede un inasprimento della sanzioni per mancata emissione dello scontrino fiscale.

Plusvalenze da cessione immobili

La tassazione sulle plusvalenze relative alla cessione di immobili terreni edificabili da parte dei privati è elevata dal 12,5 al 20%.

In considerazione delle più che probabili modifiche che il decreto subirà in sede di conversione, ci riserviamo di riprendere l'argomento quando il Decreto sarà convertito in legge.

PROROGA DELLE NUOVE MODALITÀ DI RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA

Con Comunicato Stampa 31 ottobre 2006, l'Agenzia delle Entrate ha disposto il rinvio dell'entrata in vigore delle nuove modalità di richiesta dell'attribuzione della partita IVA introdotte dall'articolo 37, comma 19, Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223.

Le nuove modalità dovevano entrare in vigore dal 1° novembre 2006, ma non essendo ancora stato predisposto il previsto provvedimento attuativo, in attesa della sua emanazione restano in vigore le attuali modalità di richiesta della partita IVA.

VARIAZIONI DEL TASSO BCE E CONSEGUENZE FISCALI

Una serie di provvedimenti della Banca Centrale Europea (BCE) ha disposto l'aumento del tasso ufficiale di riferimento (TUR), che dal 8 giugno 2006 passa dal 2,50 al 2,75%, dal 9 agosto 2006 passa al 3% e **dal 5 ottobre 2006 passa al 3,25%.**

Oltre alle conseguenze relative al costo dei capitali, la variazione del tasso ha dei risvolti anche fiscali in quanto diverse disposizioni tributarie sono legate al Tasso Ufficiale di Sconto ora sostituito dal tasso di rifinanziamento principale determinato dalla BCE.

Prima di analizzare i vari risvolti fiscali riepiloghiamo le variazioni intervenute nella misura del citato tasso.

Tabella Tassi BCE

Dal	Al	Misura %
8.12.2005	1.3.2006	2.25
2.3.2006	7.6.2006	2,50
8.6.2006	7.8.2006	2,75
9.8.2006	4.10.2006	3,00
5.10.2006	-----	3,25

Thin Cap

L'aumento del tasso influenza la deducibilità degli interessi passivi corrisposti sui finanziamenti soci in applicazione della regola della Thin Cap (Art. 98 TUIR).

In particolare (lett. f) è previsto che nei calcoli per la determinazione della Thin Cap si deve o meno tener conto dei finanziamenti infruttiferi dei soci qualificati a seconda che il tasso medio dei corrispondenti prestiti fruttiferi, superi o meno il tasso ufficiale di sconto aumentato di un punto.

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

Interessi sui prestiti obbligazionari

Gli interessi corrisposti sui prestiti obbligazionari o similari con durata non inferiore a 18 mesi, emessi dalle società non quotate scontano la ritenuta d'imposta del 12,5% (Art. 26 DPR. 600/73).

L'agevolazione della ritenuta ridotta al 12.5% è però subordinata al fatto che al momento della emissione (delibera di emissione), il tasso di effettivo rendimento delle obbligazioni, non sia superiore a:

- il doppio del tasso di sconto, se collocati con offerta al pubblico o negoziati in mercati regolamentati UE;
- al tasso di sconto aumentato di 2/3 se offerti o collocati in modo diverso dai precedenti.

Al mancato rispetto dei citati vincoli consegue, in capo alla società emittente, l'indeducibilità degli interessi eccedenti e l'obbligo di applicazione della ritenuta nella misura del 27%.

INVIO TELEMATICO COMUNICAZIONE DICHIARAZIONI D'INTENTO RICEVUTE

In considerazione che nel mese di dicembre la maggior parte dei clienti invia le dichiarazioni d'intento per il nuovo anno, riteniamo utile riproporre il modello da utilizzare per inoltrarci i dati delle dichiarazioni d'intento oggetto di successiva comunicazione telematica, effettuata dal nostro Studio.

Come noto il comma 381 della Finanziaria 2005 ha introdotto l'obbligo in capo al **fornitore dell'esportatore abituale**, di inviare telematicamente, all'Agenzia delle entrate, i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.

L'obbligo è mensile con scadenza entro il giorno 16 del mese successivo.

Ricorrendone il caso, Vi preghiamo quindi di volerci ritornare l'allegato modello debitamente compilato **entro il giorno 5** del mese successivo a quello di riferimento.

N.B. : Le aziende che ci hanno affidato la tenuta della contabilità e che hanno ricevuto dichiarazioni d'intento, non dovranno compilare il modello allegato, agli obblighi di legge provvederà il nostro studio, purché le dichiarazioni d'intento ci vengano consegnate entro il giorno 5 del mese successivo a quello di ricevimento.

Le dimenticanze rischiano pesanti sanzioni.

TASSO SUGLI INTERESSI DI MORA SUI RITARDATI PAGAMENTI

Il Comunicato del Mineconomia pubblicato nella GU. nr. 158 del 10 luglio 2006 ha fissato il nuovo tasso sugli interessi di mora applicabile dal secondo semestre 2006.

Come noto il D.Lgs. 231/2002 prevede che sui contratti commerciali, stipulati dal 8 agosto 2002, tra imprese e tra imprese e amministrazioni pubbliche, il termine di pagamento (salvo diversi accordi) è stabilito in 30 giorni (60 se alimenti deteriorabili) dal ricevimento della merce o dalla prestazione del servizio oppure dal ricevimento della fattura se la data di ricevimento è certa.

In caso di ritardato pagamento, la misura degli interessi di mora è stabilita in misura pari a quelli praticati dalla BCE (Banca Centrale Europea) per i propri finanziamenti, maggiorati di sette punti ovvero di nove punti nel caso di cessione di prodotti deteriorabili.

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

Con la tabella che segue riepiloghiamo la variazione dei tassi avvenuta fino ad oggi:

ANNO	SEMESTRE	TASSO INTERESSE DI MORA	
		Deteriorabili	Altri
2002	SECONDO	12,35	10,35
2003	PRIMO	11,85	9,85
	SECONDO	11,10	9,10
2004	PRIMO	11,02	9,02
	SECONDO	11,01	9,01
2005	PRIMO	11,09	9,09
	SECONDO	11,05	9,05
2006	PRIMO	11,25	9,25
	SECONDO	11,83	9,83

REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE SOGGETTI AD IVA

Premessa

Con l'emanazione della Manovra Prodi DL. 223/06 convertito in legge 248/06 (vedere precedente notiziario n. 9/06) è stato introdotto l'obbligo di registrazione dei contratti di locazione. Ai sensi dell'art. 35 comma 10 quinquies delle norme citate, è stato emanato un apposito provvedimento del direttore dell'AE. che stabilisce:

- i termini di registrazione telematica dei contratti di affitto in corso (non registrati perché vigeva l'esonero se soggetti a IVA);
- le modalità di versamento dell'imposta di registro (1%);
- L'esercizio della eventuale opzione (con decorrenza dal 4 luglio 2006) per l'applicazione dell'IVA nelle locazioni e affitti di immobili strumentali (art. 10 punto 8 DPR. 633/72)

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate porta la data del 14.9.2006 ed è stato pubblicato sulla GU. 220 del 21 settembre 2006.

Soggetti obbligati

Sono obbligati in solido alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, sia il locatore che il locatario (inquilino). È consigliabile che vi provveda il proprietario in quanto nella sua veste di locatore potrà esercitare l'opzione per l'applicazione dell'imposta sul Valore aggiunto.

Naturalmente deve trattarsi di quei contratti di locazione che essendo soggetti ad IVA, non erano assoggettati a imposta di registro fino al 3 luglio 2006.

Restano esclusi dall'obbligo di registrazione telematica, le persone fisiche (conduttori) che non agiscono nell'esercizio dell'impresa, arte o professione non obbligati all'invio telematico se non possiedono più di 100 unità immobiliari, questi soggetti potranno richiedere la registrazione del contratto direttamente presso l'Agenzia delle Entrate.

Contratti interessati alla registrazione

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

Interessati all'obbligo di registrazione sono quei contratti di affitto e locazione anche finanziaria che per effetto delle norme introdotte dal DL. 223 sono soggetti a imposta di registro con decorrenza dal 4 luglio 2006.

Modalità di registrazione

La registrazione dei contratti può avvenire solamente per via telematica, secondo le disposizioni dettate dal decreto direttoriale 31 luglio 1998 che regola appunto le modalità di registrazione telematica dei contratti di affitto e locazione.

I soggetti interessati possono adempiere all'obbligo attraverso il servizio telematico Entratel oppure possono avvalersi dei seguenti intermediari abilitati:

1. gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. 322/1998 (dottori e ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro ecc.);
2. le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentativi;
3. le agenzie di mediazione immobiliare iscritte nei ruoli dei mediatori tenuti dalle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
4. i soggetti, anche organizzati in forma associativa o federativa degli utenti, appositamente delegati e aventi adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa;
5. le agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche, amministrative presso Amministrazioni ed Enti pubblici;
6. gli iscritti all'albo professionale dei geometri, anche riuniti in forma associativa.

Con l'invio telematico non è necessario allegare copia del contratto, si dovranno semplicemente indicare i dati necessari alla registrazione.

Altri dati da indicare sono;

- Il **tipo di contratto** individuato con la lettera "D";
- l'**oggetto della locazione**, indicando il codice da 4 a 10 della tabella A che segue

Con la scelta dei **codici 06 e 10** si esercita contemporaneamente l'opzione per l'applicazione dell'IVA nel relativo contratto, tale opzione va riferita ad ogni singolo immobile.

A maggior chiarimento riportiamo un estratto dell'Allegato tecnico bis, al decreto direttoriale del 31 luglio 1998: Specifiche tecniche relative alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili e al versamento delle relative imposte per via telematica nella versione in vigore dal 21/09/2006 così come modificata modificato da: Provvedimento del 14/09/2006

"Corretta impostazione dei dati dei contratti"

Dati generali del file

Codice fiscale del fornitore

Indicare il codice fiscale del soggetto obbligato alla registrazione che si avvale del servizio telematico direttamente o tramite i soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere b), c), d) ed e).

Codice fiscale conto

Indicare il codice fiscale del soggetto intestatario del conto corrente convenzionato su cui vengono addebitate le somme dovute.

Codice ufficio

Indicare il codice dell'ufficio locale o del registro presso cui i soggetti obbligati richiedono la registrazione (art. 9 - decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131).

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

Valuta del prelievo

Il pagamento delle somme dovute può avvenire esclusivamente in euro. Con la valuta indicata devono essere espressi tutti gli importi dovuti.

Gli importi devono essere arrotondati ai centesimi di euro.

Dati generali del contratto

Tipo contratto

Indicare "S" se il contratto è scritto o "V" se il contratto è verbale.

Indicare "D" se il contratto è registrato ai sensi dell'art. 35, comma 10-quinquies, del decreto-legge n. 223 del 2006 senza allegazione del testo dello stesso.

Identificativo del contratto

Indicare il codice, numerico o alfanumerico, con il quale le parti contraenti individuano il contratto.

Data di inizio e fine del contratto, data di stipula e data di nascita delle persone fisiche

Le date devono essere fornite nel formato GG/MM/AAAA oppure GG-MM-AAAA.

Soggetto ad IVA e/o esente e/o agevolato

Le indicazioni di contratto "soggetto ad IVA" e/o "esente" e/o "agevolato" (legge 9 dicembre 1998, n. 431), vanno fornite soltanto nel caso in cui ricorra l'ipotesi indicata.

Oggetto della locazione

Per l'oggetto della locazione, utilizzare i codici riportati nella tabella A.

Tabella A

Codice	Oggetto della locazione	Aliquota da applicare
01	fondi rustici	0,50%
02	immobili urbani	2%
03	altri immobili (*)	2%

(*)terreni edificabili, costruzioni commerciali, ecc

I codici di seguito indicati devono essere utilizzati per identificare l'oggetto della locazione dei contratti registrati ai sensi dell'art. 35, comma 10-quinquies, del decreto-legge n. 223 del 2006.

Codice	Oggetto della locazione	Aliquota da applicare
04	Leasing di immobili abitativi	2%
05	Leasing di immobili strumentali.	1%
06	Leasing di immobili strumentali con esercizio dell'opzione per l'assoggettamento all'IVA	1%
07	Leasing di altro tipo	In base alla normativa vigente

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

08	Locazione di fabbricati abitativi effettuata da costruttori	2%
09	Locazione di immobili strumentali	1%
10	Locazione di immobili strumentali con esercizio dell'opzione per l'assoggettamento all'IVA	1%

Tipo pagamento

Indicare "P" se l'importo calcolato per la registrazione si riferisce alla prima annualità o "T" se si riferisce all'intera durata del contratto.

Imposta di registro

Per determinare l'imposta di registro si forniscono le seguenti indicazioni.

Per l'affitto di fondi rustici (codice "01") si dovrà applicare l'aliquota dello 0,50% al corrispettivo annuo moltiplicato per il numero di annualità.

Per le sole locazioni di immobili urbani (codice "02") di durata pluriennale, anche arredati, l'imposta può essere assolta:

1) per la prima annualità nella misura del 2% sull'importo del canone annuo; per le annualità successive alla prima l'imposta deve essere determinata sul canone annuo aggiornato o adeguato;

2) per l'intera durata del contratto nella misura del 2% del canone pattuito per tutte le annualità del contratto con una detrazione dall'imposta in misura percentuale, pari alla metà del vigente tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità (vedi esempio in Tabella B).

In questo caso non hanno effetto gli eventuali adeguamenti e aggiornamenti del canone.

Per determinare l'imposta di registro relativa ai contratti registrati ai sensi dell'art. 35, comma 10-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, in esecuzione al 4 luglio 2006, con codici-oggetto della locazione da 04 a 10, si forniscono le seguenti indicazioni.

L'imposta può essere assolta:

1) per la prima annualità, nella misura percentuale indicata nella tabella A sull'importo del canone annuo, commisurato al periodo compreso tra il 4 luglio 2006 e la scadenza dell'annualità successiva a tale data;

2) per l'intera durata del contratto, nella misura percentuale, indicata nella tabella A, del canone pattuito per tutte le annualità del contratto commisurato al periodo compreso tra il 4 luglio 2006 e la data di scadenza del contratto, con una detrazione dall'imposta in misura percentuale, pari alla metà del vigente tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle intere annualità aumentato della frazione di annualità compresa tra il 4 luglio 2006 e la scadenza annuale successiva a tale data.

La riduzione compete a condizione che i contratti abbiano durata complessiva superiore a due anni e durata residua superiore a dodici mesi.

Per i contratti con corrispettivo solo in parte determinato, la riduzione compete sull'ammontare determinato del corrispettivo relativo a tutte le annualità del contratto.

La detrazione non compete relativamente all'imposta dovuta per la restante parte del corrispettivo, che deve essere versata con le modalità previste dall'art. 2, comma 4.

N.B. La base imponibile nelle ipotesi di cui ai punti 1 e 2 è ridotta ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

Tabella B

<i>Durata del contratto espressa in anni</i>	<i>Metà del tasso d'interesse legale (2,5%)</i>	<i>Detrazione percentuale</i>
2	1.25	2.5
3	1.25	3.75
4	1.25	5

NDR. I dati della tabella sono stati modificati considerando il tasso legale attualmente vigente pari al 2,5% mentre la tabella pubblicata sul sito del ministero dell'economia considera il vecchio tasso del 3,50%.

Per tutti gli altri immobili, diversi dagli urbani e dai fondi rustici (codice "03") l'imposta deve essere rapportata all'intera durata del contratto, applicando l'aliquota del 2% al corrispettivo annuo per tutte le annualità.

Nel caso in cui l'imposta calcolata per la registrazione del contratto risulti inferiore a euro 67,00 è comunque dovuta l'imposta nella misura fissa di euro 67,00.

Qualora oggetto di registrazione sia un contratto relativo ad un immobile il cui corrispettivo è assoggettato all'imposta sul valore aggiunto, si applica l'imposta di registro nella misura fissa euro 51,65.

Attenzione: qualora l'importo indicato risulti inferiore all'imposta di registro dovuta, la registrazione non verrà eseguita.

Imposta di bollo

L'imposta di bollo è dovuta sui contratti scritti nella misura di euro 14,62 per ogni foglio (4 facciate per un totale di 100 linee) o frazione.

L'imposta di bollo dovuta per i contratti di leasing è pari a euro 14,62, indipendentemente dal numero di esemplari e copie.

Sanzioni relative all'imposta di registro

Rappresenta l'importo di eventuali sanzioni riguardanti l'imposta di registro dovuta per tardiva registrazione.

Sanzioni relative all'imposta di bollo

Rappresenta l'importo di eventuali sanzioni riguardanti l'imposta di bollo dovuta.

Interessi

Rappresenta l'importo di eventuali interessi.

Numero di pagine

Indicare il numero di pagine che costituiscono il contratto; la pagina è costituita da una facciata.

Canone

L'indicazione del canone pattuito deve comprendere il tipo canone: mensile, annuo, intera durata, ed il corrispettivo.

Nel caso di locazione di immobili urbani devono seguirsi le seguenti istruzioni:

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

- 1) *contratti la cui durata è inferiore all'annualità, ad esempio contratto di durata di 3 mesi: deve essere indicato il tipo canone uguale I "canone intera durata" e l'importo da indicare è quello del corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto*
- 2) *contratti la cui durata coincide con una o più annualità complete, ad esempio contratto di durata di 48 mesi, pari a 4 anni:*
canone annuo costante (si intende costante anche il canone suscettibile di adeguamenti o aggiornamenti): *deve essere indicato il tipo canone uguale A "canone annuo" e l'importo da indicare è quello del canone annuo;*
canone annuo variabile (si intende variabile il canone determinato con importi diversi per le varie annualità): *deve essere indicato, per ogni annualità, il relativo canone;*
- 3) *contratti la cui durata non coincide con annualità complete a canone mensile costante, ad esempio contratto di durata di 40 mesi (s'intende costante anche il canone suscettibile di adeguamenti o aggiornamenti): deve essere indicato il tipo canone M "canone mensile" e l'importo da indicare è quello del canone mensile.*

Per i contratti in esecuzione al 4 luglio 2006, la cui durata residua non sia superiore a un anno, deve essere indicato il tipo canone "I" (canone intera durata) e l'importo da indicare è quello dell'imponibile.

Per i contratti registrati ai sensi dell'art. 35, comma 10-quinquies, del decreto-legge n. 223 del 2006 l'indicazione dei dati relativi alla quota determinata nei contratti con corrispettivi solo in parte determinati (codici da 04 a 07), devono seguirsi le seguenti istruzioni:

- 1) *contratti la cui durata residua non sia superiore a un anno: deve essere indicato il tipo canone "J" (corrispettivo non interamente determinato - intera durata) e l'importo da indicare è quello dell'imponibile;*
- 2) *contratti la cui durata residua coincida con una o più annualità complete, ad esempio contratto di durata di 48 mesi, pari a 4 anni:*
canone annuo costante: *deve essere indicato il tipo canone uguale "K" (corrispettivo non interamente determinato - annuale) e l'importo da indicare è quello del canone annuo determinato;*
canone annuo variabile (si intende variabile il canone determinato con importi diversi per le varie annualità): *deve essere indicato, per ogni annualità, il relativo canone;*
- 3) *contratti la cui durata non coincida con annualità complete a canone mensile costante, ad esempio contratto di durata di 40 mesi: deve essere indicato il tipo canone "L" (corrispettivo non interamente determinato - mensile) e l'importo da indicare è quello del canone mensile determinato.*

Nel caso delle medesime tipologie di contratti (contratti con corrispettivi solo in parte determinati), per l'indicazione dei dati dei pagamenti relativi all'imposta dovuta sulla restante parte di corrispettivo, devono essere seguite le modalità già previste nell'allegato quater al decreto direttoriale 31 luglio 1998, compilando, in particolare, nel record di tipo "B" il campo 2 "Tipo Operazione" con il valore "N" ed indicando nel campo 10 "Canone annuo" il valore riferito al solo canone imponibile.

Dati dell'immobile

Vanno indicati i dati relativi all'ubicazione dell'immobile: comune, provincia, indirizzo ed i dati catastali (categoria e rendita catastale).

Qualora il fabbricato non sia ancora censito, indicare la rendita proposta ovvero quella attribuita a fabbricati simili già censiti (presunta).

Dati dei soggetti

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

Vanno indicati i soggetti destinatari del contratto, cioè coloro che concedono in locazione o affitto l'immobile (locatori) e coloro che ricevono in locazione o affitto l'immobile (conduttori).

I dati richiesti vanno forniti tenendo conto delle seguenti indicazioni.

Per le donne coniugate indicare il cognome da nubile.

*Il **nome** va riportato senza abbreviazioni (es. Giancarlo o Gian Carlo e non G. Carlo). Per i soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere indicata la denominazione, la ragione sociale o la ditta.*

*Per il **sex** deve essere indicato M o F per le persone fisiche, S per le persone non fisiche.*

Per la provincia cui appartiene il comune di nascita deve essere indicata la sigla automobilistica (ROMA = RM, stato estero = EE).

*Il **codice fiscale** va sempre indicato.*

Il domicilio fiscale deve essere riportato specificando il comune, la provincia, la via e il numero civico; in mancanza del domicilio fiscale indicare la residenza."

Concludiamo precisando che con RM. n. 119/E del 31.10.2006 è stato istituito il codice tributo per il versamento dell'imposta di registro nel caso di corrispettivi determinati solo in parte.

In questo caso l'imposta dovuta per la parte variabile del canone deve essere versata entro 20 giorni dalla definitiva determinazione della stessa con l'apposito codice "116T Imposta di registro per contratti di locazione finanziaria – parte variabile del canone".

Detto codice deve essere indicato nel campo 11 del modello F23 cartaceo.

Per i versamenti che devono essere eseguiti esclusivamente con modalità telematiche, il codice tributo istituito con la presente risoluzione è automaticamente individuato mediante l'indicazione del valore "N" nel campo 2 del record di tipo B ("Tipo Operazione"), di cui all'allegato tecnico quater del decreto 31 luglio 1998, come modificato dal provvedimento 14 settembre 2006.

LIMITI PER BILANCIO ABBREVIATO, CONSOLIDATO E COLLEGIO SINDACALE

Con la tabella che segue riepiloghiamo i parametri relativi agli obblighi di bilancio con conseguenti limiti che impongono il collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata.

I limiti sottoindicati contenuti nell'art. 2435 bis del C.C. sono stati modificati dal D.Lgs. definitivamente approvato dal governo e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con questo provvedimento la norma è stata adeguata alla direttiva 2003/38/Ce, prevedendo che rimanga invariato il parametro riferito al numero dei dipendenti già stabilito in 50 unità, mentre il limite del totale dell'attivo passa da 3.125.000 a 3.650.000 euro e i ricavi passano da 6.250.000 a 7.300.000 euro.

Relativamente al Bilancio Consolidato si prevede l'aumento dei limiti da 12.5 a 14.6 milioni in euro per l'attivo e da 25 a 29.2 milioni di euro per i ricavi.

DESCRIZIONE DELL'OBLIGO	LIMITI DI VERIFICA			CONDIZIONE (SUPERAMENTO DEI LIMITI)	DECOR-RENZA
	ATTIVO PATRIMONIALE	RICAVI	MEDIA DIPENDENTI		

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

Collegio Sindacale (1) Art. 2488 cc.	3.650.000,00	7.300.000,00	50	Almeno due per due anni di seguito	Anno dopo (l'assemblea che approva il bilancio del secondo anno di supero, nomina i sindaci)
Bilancio non Abbreviato art. 2435 bis cc.	3.650.000,00	7.300.000,00	50	Almeno due per due anni di seguito	<u>È opinione prevalente che l'obbligo decorre già da secondo anno di supero.</u>
Bilancio Consolidato Art. 27 D.Lgs. 127/91	14.600.000,00	29.200.000,00	250	Almeno due per due anni di seguito	<u>L'obbligo di redigere il bilancio consolidato decorre già dal primo esercizio in cui risultano superati i limiti a fianco indicati, mentre per beneficiare dell'esonero è necessario non superare i limiti per due esercizi consecutivi. In questo ultimo caso l'esonero decorre già dal secondo esercizio di mancato supero. (2)</u>

(1) ricordiamo che per le società a responsabilità limitata l'articolo 2477 del Codice Civile, obbliga l'istituzione dell'organo di controllo, anche quando **il capitale sociale non è inferiore a 120.000 euro e quando è espressamente stabilito nell'atto costitutivo.**

(2) Se con l'acquisizione di una partecipazione, ad esempio nell'anno "n1", supero i limiti indicati dall'art. 27 sono obbligato a redigere il bilancio consolidato al 31.12 dello stesso anno "n1". Se nei due anni successivi (quindi n2 e n3) vengono a mancare due dei requisiti richiesti decade l'obbligo già dal bilancio relativo all'esercizio n3.

AGENTI DI COMMERCIO E PERIODO DI COMPETENZA DELLE PROVVISORIE

Con la Risoluzione 115/E del 08.08.2005 l'agenzia delle Entrate aveva fornito delle indicazioni circa il periodo di competenza delle provvisorie che lasciavano qualche perplessità.

Con la successiva risoluzione n. 91 del 12 luglio 2007 l'agenzia è ritornata sull'argomento modificando parzialmente quanto precedentemente affermato.

Provvisorie attive

Con la nuova risoluzione viene chiarito che si deve ritenere ultimata la prestazione (ed imponibile il relativo compenso in capo all'agente) nel momento in cui, ai sensi del primo comma dell'articolo 1748 del codice civile, sorge il diritto alla provvigione, ovvero alla data in cui si verifica la stipula del contratto "procurato" tra il preponente ed il terzo (dovendosi in tale momento considerare conclusa la prestazione da parte dell'agente, atteso che il suo obbligo è,

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

come recita l'articolo 1742 del codice civile, quello di "promuovere (...) la conclusione del contratto").

Risulta pertanto irrilevante, il momento di esigibilità del compenso per la prestazione svolta dall'agente, eventualmente previsto in contratto, ai sensi del comma 4 del citato articolo 1748 del codice civile, allo scopo di dilazionare il pagamento della provvigione maturata.

Ciò posto, si ritiene che l'"ultimazione della prestazione" (costituente, quale regola generale, il momento rilevante, ai fini fiscali, per l'imputazione temporale dei proventi relativi alle prestazioni di servizi) può dirsi verificata in toto nel momento di insorgenza del diritto alla provvigione (che matura alla data in cui il preponente e il terzo concludono il contratto, promosso dall'agente stesso).

Ne consegue che le provvigioni attive risultano imponibili in capo all'agente nel periodo d'imposta in cui il preponente e il terzo concludono il contratto "procurato" dall'agente stesso.

Provvigioni passive

Le novità della risoluzione 91 riguardano il periodo di competenza delle provvigioni passive, sul punto la risoluzione precisa che *".....occorre considerare che il generale principio della competenza di cui all'articolo 109, comma 2 del TUIR, deve essere applicato in combinazione con il corollario della correlazione, secondo cui i costi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio. Come riconosciuto dai corretti principi contabili, detta correlazione vale ad affermare la necessità che ai ricavi dell'esercizio siano contrapposti i relativi costi.*

Con risoluzione del 10 gennaio 2002, n. 5/E (che conferma gli orientamenti espressi nella nota n. 9/2940 del 22 ottobre 1981 e nelle risoluzioni del 5 marzo 1998, n. 14/E e del 2 giugno 1998, n. 52/E) è stata affermata la necessità di individuare, in via preliminare, la competenza dei ricavi per poi permettere la deduzione, nello stesso periodo di imposta, dei costi ad essi relativi.

Ciò premesso, si ritiene che essendo il principio di correlazione intrinseco in quello di competenza, al fine di individuare correttamente il principio di competenza fiscale di cui al citato articolo 109 del TUIR, non si può prescindere dal concetto di correlazione civilistico-contabile tra produzione del reddito e costi correlati.

Alla luce delle considerazioni suesposte, si ritiene che le provvigioni passive, corrisposte dall'impresa preponente in dipendenza di un contratto di agenzia, sono di competenza del medesimo esercizio in cui rilevano i ricavi per cui le medesime provvigioni sono dovute.

Una volta verificata la corretta correlazione civilistica, il costo relativo alle provvigioni passive avrà il medesimo trattamento anche dal punto di vista fiscale, sempre che, ovviamente, siano rispettati gli ulteriori criteri che il legislatore fiscale ha ritenuto opportuno individuare espressamente: ci si riferisce, in particolare, ai requisiti della certezza e della determinabilità in modo obiettivo di cui al più volte citato articolo 109, comma 1, TUIR.

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

Nel caso in cui ci si trovi nelle condizioni appena richiamate (correlazione civilistico-contabile, da un lato e certezza /obiettiva determinabilità del costo, dall'altro), il contribuente potrà dedurre fiscalmente il costo delle provvigioni passive in oggetto.”

Ad ulteriore chiarimento circa il periodo di competenza delle provvigioni “attive” e “passive” si analizzano le seguenti due ipotesi:

IPOTESI 1

“Rilevanza fiscale nel medesimo periodo d'imposta sia per l'agente che per l'impresa preponente.”

Le condizioni per l'imponibilità della provvigione attiva in capo all'agente e per la deducibilità della provvigione passiva da parte dell'impresa preponente si realizzano nello stesso periodo d'imposta (ipotizziamo il 2006) in cui viene stipulato il “contratto procurato” e viene effettuata la consegna dei beni.

IPOTESI 2

“Rilevanza fiscale in differenti periodi d'imposta – Disallineamento temporale”

Se invece la consegna dei beni avviene nell'esercizio 2007, successivo all'esercizio 2006 in cui si stipula il “contratto procurato”, l'agente subirà la tassazione della provvigione spettategli nell'esercizio 2006, mentre l'impresa preponente, per poter portare in deduzione il costo della provvigione, dovrà attendere l'esercizio 2007, in cui è avvenuta la consegna dei beni.

Con l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 91/E del 12/07/2006, infatti, si riconosce validità fiscale a un importante principio “civilistico-contabile” secondo il quale i costi per le provvigioni passive, da corrispondere all'agente per l'opera da questi resa, sono DEDUCIBILI nell'esercizio in cui, ferma restando la loro inerenza all'attività d'impresa, sono conseguiti anche i ricavi scaturenti dal “contratto procurato” dall'agente (cui per correlazione le provvigioni in oggetto sono associate).

IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI E DELLE CESSIONI GRATUITE

Premessa

Come di consueto all'avvicinarsi delle festività, quando si comincia a programmare l'acquisto di omaggi o di regali per i clienti e per le persone maggiormente legate alla propria attività, presentiamo un riepilogo relativo al trattamento fiscale di queste operazioni, dal punto di vista contabile, dell'IVA e delle imposte dirette, gli obblighi e adempimenti connessi alla consegna di omaggi e alle cessioni gratuite.

Precisiamo che non ci sono modifiche rispetto alle norme applicate lo scorso anno.

Classificazione delle situazioni e norme di riferimento

Per individuare il trattamento fiscale da riservare alle cessioni gratuite dobbiamo classificarle in due gruppi.

Il primo gruppo di cessioni gratuite riguarda i beni che rientrano nell'oggetto dell'attività dell'impresa.

Per beni che rientrano nell'oggetto della propria attività si intende quei beni che vengono normalmente prodotti o commercializzati dall'azienda, quali ad esempio:

- le scarpe per il calzaturificio;
- i dolci per l'industria dolciaria;

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

- i mobili per il mobilificio.

Nel secondo gruppo di cessioni gratuite ritroviamo invece i beni che non rientrano nell'oggetto dell'attività dell'impresa, vale a dire quei beni che non sono prodotti o commercializzati, dall'azienda che li regala (es. i dolci per il calzaturificio).

Le norme di riferimento sono:

- l'art. 19-bis1 del testo IVA che alla lettera h) prevede l'indetraibilità IVA per le spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario fino a Euro **25,82**;
- l'art. 108 del TUIR. che al secondo comma detta le regole di deduzione delle spese di rappresentanza.

Obblighi IVA e tabella riepilogativa

Le cessioni gratuite di beni del primo gruppo (beni oggetto della propria attività) sono considerate in campo IVA, quindi imponibili con applicazione della relativa aliquota.

Le cessioni gratuite di beni del secondo gruppo (beni non rientranti nell'oggetto dell'attività), indipendentemente dal loro valore, sono operazioni escluse da IVA per le quali non è obbligatoria la fatturazione.

Con lo schema che segue cercheremo di chiarire meglio quanto detto:

TRATTAMENTO FISCALE DEI BENI CEDUTI GRATUITAMENTE

GRUP-PO	DESCRIZIONE	IN FASE DI ACQUISTO		NELLA SUCCESSIVA CESSIONE GRATUITA		
		DETRAZIONE IVA	DEDUZIONE COSTO	EMISSIONE FATTURA	TIPO OPERAZIONE	RICAVO
1	Beni rientranti nell'oggetto dell'attività	Sì (a)	Sì 100%	Sì	in campo IVA (1)	Sì
2	Beni non rientranti nell'oggetto dell'attività di valore > a 25,82 Euro	NO (2)	Sì (3) 1/3 in 5 anni	NO	fuori campo IVA (4)	NO
2/A	Beni non rientranti nell'oggetto dell'attività di valore fino a 25,82 Euro	Sì (2)	Sì 100% (5)	NO	fuori campo IVA (6)	NO

(a) Chi acquista beni oggetto della propria attività sapendo già che sono destinati ad essere ceduti gratuitamente, può scegliere di considerare indetraibile l'IVA in acquisto, la successiva cessione gratuita sarà da considerare fuori campo IVA.

(1) La cessione gratuita fatta in Italia o nella Comunità Europea è imponibile, mentre la cessione gratuita Extra-Ue costituisce un'esportazione e quindi operazione non imponibile ai sensi dell'art. 8.

(2) Art. 19-bis1 lett. h) DPR 633/72

(3) Art. 108 ex 74 c. 2 DPR 917/86

(4) Circolare Ministeriale n. 188/E del 16.7.98 (risposta n. 2 in materia IVA)

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

(5) Art. 108 ex 74 c. 2 DPR 917/86 ultimo capoverso.

(6) Non costituisce cessione ai sensi dell'art. 2 c. 2 n. 4 del DPR 633/72

Come evidenziato nello schema, l'imprenditore che cede gratuitamente i beni oggetto della propria attività, deve adempiere agli obblighi IVA, (salvo il caso di cui alla nota "a") della tabella) optando a sua scelta per uno dei seguenti adempimenti:

1) Emissione di regolare fattura nei confronti del cliente.

In sede di fatturazione, sono possibili due soluzioni:

- a) se gli accordi **non** prevedono per il cliente il pagamento né dell'imponibile né dell'imposta, è necessario indicare in fattura che trattasi di:

"cessione gratuita senza rivalsa IVA".

Chi riceve la fattura non potrà detrarre l'IVA, in quanto non pagata;

- 1/b) nel caso invece l'accordo col cliente preveda il pagamento della sola imposta, la fattura riporterà la seguente dicitura:

"cessione gratuita con rivalsa IVA".

In tal caso, il cliente, pagando l'imposta, potrà portarla in detrazione nei modi normali, salvo il caso in cui l'importo sia oggettivamente indetraibile (es.: ai sensi art. 19-bis1 del DPR 633/72, beni di lusso ecc.).

- 2)** È anche possibile annotare la cessione gratuita su un apposito "registro degli omaggi", ora solo numerato e non più bollato inizialmente, con l'indicazione del cliente cessionario, del valore normale dei beni ceduti in ciascun giorno, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta.

I valori indicati in questo registro concorreranno alla liquidazione periodica IVA.

In quest'ultimo caso al Cliente non sarà rilasciata nessuna fattura.

- 3)** È infine possibile l'emissione di autofattura per il valore normale dei beni indicando che trattasi di "autofattura per omaggi".

Imposte dirette

Nell'ipotesi di operazione imponibile di cui ai precedenti punti sub 1/a e sub 2) il cedente (colui che regala i beni) non recupera l'IVA, infatti tale obbligo non sussiste, come previsto dall'art. 18 3° comma DPR 633/72.

In questo caso è però evidente che per il cedente l'IVA assolta e non incassata, diventa un costo. Costo tuttavia non deducibile nella determinazione del reddito in quanto l'art. 99, primo comma del T.U.I.R., prevede che le imposte ... per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione...". Fra le imposte per le quali è prevista la rivalsa rientra l'IVA e ciò, anche quando in deroga al principio generale, la rivalsa non viene esercitata essendo facoltativa come nel caso in esame.

Spese di rappresentanza

L'art. 108 del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) prevede dei limiti alla detrazione delle spese di rappresentanza fra le quali rientrano anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente anche se recano emblemi o denominazioni.

La misura della deduzione per spese di rappresentanza è limitata ad un terzo della spesa sostenuta, con l'ulteriore obbligo di ripartire detto terzo in cinque esercizi, è quindi deducibile 1/15 del costo sostenuto, per cinque anni.

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

Ipotizzando quindi una spesa pari a 1.500 Euro, l'importo deducibile sarà pari a 500 Euro (1/3), da dedurre ripartendolo in misura pari a Euro 100 per cinque esercizi.

Rimangono interamente deducibili le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario fino a 25,82 Euro.

Nella **determinazione del valore, superiore o meno a 25,82 Euro**, fino al **1997** si faceva riferimento al prezzo d'acquisto al netto della relativa imposta sul valore aggiunto in quanto detraibile, **dal 1998 fino a tutto il 2000** l'IVA era divenuta indetraibile, per cui nel valore si doveva ricomprendere anche l'importo dell'IVA non detraibile. **Dal 01.01.2001** è stata ripristinata la situazione vigente fino al 1997 per cui si deve nuovamente far riferimento al prezzo di acquisto senza considerare l'IVA relativa.

Ricordiamo inoltre che nel caso di una **confezione regalo formata da più beni**, si dovrà far riferimento al valore complessivo del regalo e non a quello dei singoli prodotti che lo compongono.

Circa la determinazione delle spese di rappresentanza, a volte può risultare difficile stabilire se una spesa sia qualificabile come "di rappresentanza" oppure "di pubblicità", con lo schema che segue cercheremo di chiarire le differenze:

Spese di pubblicità (deducibili al 100%)	Spese di rappresentanza (deducibili 1/3 in 5 anni)
• Portano a conoscenza della generalità dei consumatori l'offerta dei prodotti.	• Creano un'immagine positiva dell'azienda verso il pubblico.
• Stimolano la formazione della domanda.	• Aumentano l'immagine dell'azienda, della sua attività, in termini di organizzazione ed efficienza.
• Reclamizzano e aumentano la domanda	• Sono effettuate a titolo gratuito.
• Derivano da un contatto a fronte del quale, in cambio del pagamento, c'è un obbligo di pubblicizzare o propagandare il prodotto, il marchio, i servizi o comunque l'attività della controparte.	• Non c'è un corrispettivo o una controprestazione da parte dei clienti o destinatari.

Si ricorda che in ogni caso le spese sostenute, devono avere i requisiti della competenza, della certezza e della determinabilità e devono essere inerenti all'attività svolta.

Omaggi ai dipendenti

Le spese per omaggi ai dipendenti quali i regali fatti in occasione delle festività non sono da considerare spese di rappresentanza, per queste spese **non opera il limite unitario di 25,82 Euro**, ma quello previsto dall'art. 51 c. 2 lett. b del TUIR, queste spese rimangono deducibili in capo all'azienda e non costituiscono reddito in capo al dipendente nel limite di spesa non superiore a **258,23 euro per periodo d'imposta e per dipendente**.

Circa la detraibilità IVA sull'acquisto di omaggi destinati ai dipendenti, il Ministero si è espresso per l'indetraibilità della stessa.

Scritture contabili

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

Le scritture che seguono riguardano naturalmente il caso di cessione dei beni oggetto della propria attività dalla quale deriva l'obbligo di fatturazione. Supponendo pari a 100 il valore del bene ceduto gratuitamente le rilevazioni contabili da effettuare saranno le seguenti:

a) cessione gratuita di beni oggetto della propria attività senza rivalsa IVA:

		DARE	AVERE
1 – Cliente	a Diversi Ricavi IVA su vendite	120	100 20
2 – Diversi Omaggi (costo) Costi fiscalmente indeducibili (IVA non incassata)	a Cliente	100 20	120

b) Cessione gratuita di beni oggetto della propria attività con rivalsa IVA:

		DARE	AVERE
1 – Cliente	a Diversi Ricavi IVA SU VENDITE	120	100 20
2 - Omaggi (costo)	a Clienti	100	100
3 - Cassa (o Banca c/c)	a Clienti	20	20

Documento di trasporto

Se la cessione gratuita è documentata dalla fattura immediata, non sarà necessario nessun altro documento di trasporto. In tutti gli altri casi al fine di poter dare prova della destinazione degli omaggi, si consiglia l'emissione del documento di trasporto (D.D.T.).

Professionisti

Quanto detto ai fini IVA vale anche per i professionisti, mentre ai fini delle imposte sui redditi ricordiamo che le spese di rappresentanza dei professionisti sono deducibili entro il limite dell'1% dei compensi percepiti (art. 54 c. 5).

Campioni gratuiti di modico valore

Le norme in commento non si rendono applicabili ai campioni gratuiti di modico valore, distribuiti dalle aziende con l'indicazione impressa in modo indelebile che "trattasi di campione gratuito". Tali cessioni sono infatti da considerare fuori campo IVA.

Con risoluzione n. 83 del 3 aprile 2003 l'agenzia delle entrate ha precisato che:

- deve trattarsi di cessioni gratuite volte a migliorare la conoscenza e la diffusione del bene, presso gli utilizzatori anche potenziali;
- i campioni gratuiti devono essere contrassegnati in modo indelebile ad esempio tramite lacerazione, marcatura, perforazione o altro procedimento idoneo (non è sufficiente la semplice etichetta autoadesiva);

SER.CON.FISC.

SERVIZI CONTABILI, FISCALI E AMMINISTRAZIONE STABILI E IMMOBILI

- non vi è alcuna definizione del concetto di modico valore per cui si deve far riferimento agli usi commerciali e in ogni caso sono esclusi dalla disposizione i beni di valore rilevante;
- il modico valore è riferito al singolo bene, per cui è ammissibile la consegna di molti pezzi al proprio rivenditore che deve poi consegnarli alla potenziale clientela.